Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l'applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei *file* contenenti le **richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del *file* telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "*Desktop Telematico*", sono disponibili le applicazioni "*Entratel*" e "*File Internet*", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Il *software* ZES24 consente la compilazione della comunicazione del *credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica*, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta **deve essere**

inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'eventuale comunicazione integrativa va trasmessa, con le stesse modalità, tra il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

Infine, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del **decreto interministeriale attuativo**, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all'Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

Si ricorda che l'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. *a)*, del TFUE, e Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. *c)*, del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di

investimento il cui costo complessivo **sia di importo inferiore a 200.000 euro**.

Il credito, **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. "***Regolamento GBER – General Block Exemption Regulation***), ed è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, **fermo restando l'esclusione prevista dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** con riferimento al **credito d'imposta investimenti transizione 5.0.**

In base all'art. 7, comma 14, del **decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024)**, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Vedi anche:

Disponibile *online* il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella

ZES unica

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024